

Allegato "B" all'atto n. 571 di Raccolta

STATUTO
della società
"HATTIVA LAB SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"
in sigla
"HATTIVA LAB COOP. SOC."

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una società cooperativa con la denominazione "HATTIVA LAB SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", in sigla "HATTIVA LAB COOP. SOC."

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative ai sensi della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane per il tramite dell'organismo provinciale di Confcooperative Udine - Associazione Cooperative Friulane.

Articolo 2 - Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Udine.

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dell'assemblea straordinaria e comportano modifica dell'atto costitutivo.

È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del codice civile, la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di aprire filiali, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Articolo 3 - Durata

La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 4 - Scopi ed oggetto

Scopi sociali e mutualistici

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e persegue, senza finalità di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini secondo quanto previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. F.V.G. 20 ottobre 2006, n. 20 e dalle altre disposizioni applicative.

In particolare, lo scopo sociale di cui sopra verrà perseguito attraverso la gestione di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari come previsti dalle predette disposizioni di legge nonché, con modalità funzionalmente connesse al predetto scopo principale, mediante l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate destinatarie dei servizi, come previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della citata L.R. 20/2006.

Per la realizzazione di ciò la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potrà comunque sempre svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

In particolare, nell'ambito del conseguimento del proprio scopo sociale, la Cooperativa si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) individuare ed attuare metodi e tecniche tendenti a sviluppare l'autonomia, l'autodeterminazione, e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, rivalutandone i diritti di persona umana, nel rispetto e nell'assunzione dei bisogni fondamentali;

- b) individuare ed attuare metodi e tecniche tendenti al massimo grado di integrazione scolastica e sociale dei minori in generale, con particolare attenzione a bambini e adolescenti con difficoltà e bisogni educativi speciali;
- c) promuovere iniziative finalizzate alla protezione delle persone prive in tutto, o in parte di autonomia, in particolare sostenendo la conoscenza e la promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- d) promuovere iniziative tendenti al superamento delle situazioni emarginanti e a favorire la partecipazione delle persone svantaggiate alla vita familiare, sociale e produttiva;
- e) sensibilizzare, informare e coinvolgere la comunità in ordine ai bisogni delle persone svantaggiate e delle loro famiglie, assumendo responsabilità diretta nella lotta contro l'emarginazione e la discriminazione;
- f) sviluppare e promuovere attività miranti ad individuare il reale stato di bisogno della popolazione svantaggiata e all'identificazione di possibili strumenti migliorativi della qualità della vita;
- g) individuare ed implementare attività lavorative idonee alla migliore realizzazione di quanto indicato nei punti precedenti.

La cooperativa può sempre operare con terzi non soci.

Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone quale oggetto caratterizzante l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività.

In relazione a ciò, la Cooperativa potrà svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, le seguenti attività:

A01) progettazione, gestione, coordinamento ed erogazione di servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici, di animazione, di diagnosi e riabilitazione, di cura e vigilanza, di assistenza generica e domiciliare, di sostegno, accompagnamento e trasporto in favore di tutte le persone in stato di bisogno, in particolare: di persone con disabilità, di persone anziane, di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di minori, di persone con problemi di salute mentale, di dipendenze da sostanze e con nuove dipendenze.

A02) gestione, in conto proprio o per conto di terzi, integrale o parziale, anche previa costruzione e/o ristrutturazione finalizzata alla gestione, di centri diurni con finalità socio-educative, riabilitative ed assistenziali per persone di cui al precedente comma;

A03) gestione, in conto proprio o per conto di terzi, integrale o parziale, anche previa costruzione e/o ristrutturazione finalizzata alla gestione, di case protette, comunità alloggio, appartamenti assistiti, strutture residenziali per persone di cui al comma a);

A04) gestione di servizi di informazione e orientamento alle persone in stato di svantaggio e minori, loro famiglie, operatori socio-sanitari ed educativi;

A05) promozione, organizzazione, gestione, in proprio o per conto di terzi, di asili nido o altri servizi integrativi all'infanzia, scuole, centri ricreativi per l'infanzia ed altre attività scolastiche destinate ai minori;

A06) promozione, organizzazione, gestione in proprio o per conto di terzi, di attività di arteterapia, musicoterapia e pet therapy in favore delle persone di cui al comma a);

A07) organizzazione e gestione, in proprio o per conto di terzi, di spazi verdi adibiti a giardini-orti terapeutici, fattorie sociali, fattorie didattiche e riabilitative in favore di persone in stato di svantaggio e di minori;

A08) gestione di attività ludiche, ricreative e di animazione, di turismo sociale, anche attraverso l'organizzazione di soggiorni estivi e invernali, gestione di centri estivi, centri vacanza e centri ricreativi;

A09) promozione, organizzazione, gestione, in proprio o per conto di terzi, di attività para e post-scolastiche in genere, aventi carattere educativo, abilitativo, assistenziale, sociale, culturale, ricreativo e sportivo, anche provvedendo direttamente alla realizzazione, gestione ed amministrazione di locali e attrezzature all'uopo destinate;

A10) organizzazione e gestione, in proprio o per conto di terzi, di attività sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rivolte, in particolare, a minori e adulti con disturbo specifico dell'apprendimento e/o bisogni educativi speciali;

A11) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

A12) servizi socio assistenziali ed educativi finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini dell'effettivo ed efficace completamento delle fasi assistenziali, socio-assistenziali ed educative dei soggetti svantaggiati utenti delle prestazioni di cui sopra, ed in particolare dei soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali, la cooperativa, con modalità funzionalmente connesse alle predette fasi, intende inoltre promuovere attività di lavoro intese come partecipazione diretta all'impresa di tali soggetti (anche in qualità di soci della cooperativa) secondo le specifiche possibilità individuali. A tal fine la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

B01) produzione, commercializzazione e vendita di prodotti artigianali anche provenienti dal riuso;

B02) conduzione, secondo le norme di buona tecnica agraria, di fondi rurali acquisiti in proprietà, in concessione, in affitto, in comodato, in godimento o qualsivoglia altro titolo, ai fini della produzione in proprio, al suolo e fuori suolo, di prodotti agricoli di consumo per l'alimentazione umana ed animale;

B03) gestione, anche nelle varie forme di soccida o al pascolo, di attività di allevamento del bestiame da latte, da carne, da lana, da pelliccia ed in generale da reddito e di qualsiasi altra specie animale, ivi compresa la selvaggina, nonché la gestione di attività di apicoltura;

B04) trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività e/o dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, in prodotti agroalimentari derivati, ivi compresa la produzione di bevande tradizionali e di birra;

B05) manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività e/o dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, e dei prodotti derivati da tali prodotti agricoli, come previsti nei punti precedenti;

B06) gestione, in forma diretta o mediante affidamento a terzi, di spacci, negozi o punti di vendita comunque denominati, finalizzati all'immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli, dei prodotti agroalimentari derivati e degli altri prodotti derivati ottenuti dalla propria attività nonché al commercio di prodotti agroalimentari acquisiti da terzi;

B07) produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agro-alimentari e gastronomici;

B08) gestione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nonché gestione di servizi di ristorazione e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche in sede ambulante, gestione di mense aziendali e di attività di catering nonché la gestione di attività complementari e di supporto alla somministrazione;

B09) gestione di servizi turistico-ricettivi e di ospitalità in genere, sia mediante la gestione di strutture ricettive e turistiche di qualsiasi tipo quali pensioni, locande, alberghi, case per ferie ed esercizi similari, che tramite la gestione di impianti turistici e di servizi collegati al turismo quali la gestione di campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini, impianti di risalita ed impianti sportivi in genere.

B10) produzione, lavorazione ed assemblaggio, anche per conto di terzi, e commercializzazione di prodotti e semilavorati in genere dell'industria e dell'artigianato;

B11) attività di pulizie civili ed industriali;

B12) attività di giardinaggio e gestione aree verdi, sgomberi, traslochi e facchinaggio;

B13) organizzazione di attività spettacolistiche e culturali in genere nonché realizzazione di festival, fiere ed eventi culturali, musicali, teatrali ed enogastronomici e prestazione di servizi complementari e strumentali a tali attività.

La cooperativa, sussidiariamente alle attività di cui sopra, si propone altresì di:

C01) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione e all'empowerment delle famiglie e degli operatori dell'area socio-assistenziale e sanitaria;

C02) promuovere, attraverso l'organizzazione di corsi e seminari, la formazione personale e professionale delle persone con ruoli educativi e di cura, ovvero delle famiglie, degli insegnanti, degli educatori, e degli operatori socio-assistenziali e sanitari

C03) sviluppare attività di ricerca, consulenza progettuale e indagine sociale;

C04) organizzare e partecipare ad eventi culturali, fieristici e musicali finalizzati alla sensibilizzazione sui temi di cui allo scopo sociale, alla raccolta fondi e all'autofinanziamento.

In ordine alle attività sopra esposte la Cooperativa può partecipare a gare d'appalto, gestire servizi in concessione, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni o servizi,

nonché compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione di dette prestazioni e servizi.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese e costituire reti di impresa per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;
- g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attività dovrà essere conforme alle vigenti deliberazioni C.I.C.R. in materia, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e alla conseguente normativa secondaria, e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria ai sensi del successivo articolo 31 dello statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO

Articolo 5 - Rapporto mutualistico e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci lavoratori ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci lavoratori è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, ed alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 in particolare, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci lavoratori, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al

regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge 142/2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti interni i quali - in via generale - debbono sempre considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice civile ed in particolare la parità di trattamento tra i soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

In particolare, la ripartizione del ristorno tra i singoli soci - lavoratori in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi potrà avere luogo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica / professionalità;
- eventuale stato di disagio o svantaggio;
- compensi erogati;
- anzianità lavorativa quale socio lavoratore;
- tipologia del rapporto di lavoro;
- produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'emissione di nuove azioni di cui alla lettera a) del successivo articolo 16, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 2525 del codice civile;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari ai sensi di legge.

SOCI

Articolo 6 - Soci

Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci Cooperatori:

- le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato e che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;
- le persone fisiche in situazioni di svantaggio che, in quanto anche solo potenziali utenti dei servizi sociali prestati dalla cooperativa, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;
- le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci assumono la denominazione di Soci Volontari ai sensi della Legge 381/1991;
- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 59/1992.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprie imprese identiche o affini a quella della

cooperativa, svolgono un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ristorno, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi effettuati in applicazione dei contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate solamente in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Salvo quanto previsto dal precedente primo comma, possono infine essere cooperatori soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Soci cooperatori speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal precedente articolo 5, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 11. Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Soci sovventori

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, salvo il caso di cui al precedente primo comma, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale.

In sede di ripartizione degli utili la remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata fino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci cooperatori.

Disposizioni generali

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 7 - Ammissione

La domanda di ammissione a socio va indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail se trattasi di aspirante socio persona fisica;
- b) la denominazione e la sede legale nonché i dati di cui alla precedente lettera a) relativi al soggetto avente la legale rappresentanza se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
- c) il numero di codice fiscale e dell'eventuale partita I.V.A.;
- d) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- f) l'ammontare delle azioni nominative, ordinarie o di sovvenzione, che si intende sottoscrivere;
- g) la qualifica di socio cooperatore, socio volontario o di socio sovventore che si intende rivestire;
- h) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- i) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 29 del presente statuto;
- j) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della Società.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Gli amministratori nella relazione al bilancio devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versare il capitale sociale sottoscritto nonché le eventuali somme previste dal successivo articolo 9;
- b) di mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;
- c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima;
- e) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
- f) di non essere soci in altre società, anche cooperative, che esercitino attività concorrenti con quelle della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Adempimenti nuovi soci

Al nuovo socio, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a due volte il valore unitario delle azioni come determinato nel presente statuto.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data della deliberazione di ammissione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.

Articolo 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) si trovi in stato di scioglimento, nel caso di socio diverso da persona fisica;
- d) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società a mezzo lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione e devono dare immediata comunicazione al socio dell'accoglimento o del rigetto della domanda, qualora non sussistano i presupposti del recesso.

In quest'ultima ipotesi il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare l'esclusione qualora il socio:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 9;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza in violazione con quanto previsto dagli articoli 6 e 8 o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;
- f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non renda perseguibile il rapporto sociale o che comunque siano incompatibili con le finalità e le attività della cooperativa;
- g) non adempia, senza giustificato motivo, previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, il Consiglio di Amministrazione, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, che dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 12 - Decesso del socio persona fisica

In caso di morte del socio i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono. Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, secondo le disposizioni dell'articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale loro spettante, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Gli eredi o i legatari dovranno indicare, con le stesse modalità del comma precedente, quello di loro che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 13 - Scioglimento di socio diverso da persona fisica

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dal successivo articolo 14.

Articolo 14 - Rimborso delle azioni

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, nonché i soci diversi dalla persona

fisica in stato di scioglimento, avranno diritto al rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato sulla base del valore effettivo delle stesse come risultante dal bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

In particolare, essi avranno diritto al solo rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata.

Il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del codice civile.

AZIONI

Articolo 15 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), detenute dai soci cooperatori;
- dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), detenute dai soci sovventori;
- dagli eventuali altri strumenti finanziari partecipativi attuati dalla cooperativa ai sensi di legge.

I limiti massimi di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche, ai soci sovventori ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 16 - Azioni

È esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Le azioni sono sempre nominative, non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata precisando i requisiti dell'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le azioni per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 29.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge 59/1992, sono nominative e liberamente trasferibili.

Articolo 17 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché

strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento interno approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del codice civile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 18 - Esercizio sociale, bilancio ed utili

L'esercizio sociale decorre dal giorno primo gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, previa redazione dell'inventario, provvede alla redazione del bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

- le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci e con i terzi, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Gli utili netti annuali d'esercizio saranno così destinati:

- a) almeno la quota obbligatoria prevista per legge al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria prevista per legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristoro anche mediante emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del codice civile, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 33;
- f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- g) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 31.

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione

vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.

Il dividendo ai soci sovventori potrà essere deliberato in misura non superiore a due punti percentuali in più rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società e dopo il suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 19 - Assemblea e Convocazione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso previsto dalla legge.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dal comune della sede della società purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare per iscritto, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci, agli amministratori ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data della eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2366 del codice civile.

È ammessa la possibilità che l'assemblea possa svolgersi mediante teleconferenza tra i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, così come specificati nell'avviso di convocazione

Per la validità dell'assemblea in videoconferenza, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di partecipare alla votazione

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, l'assemblea verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della teleconferenza.

Articolo 20 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre all'approvazione del bilancio annuale, sono di competenza della assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni in ordine alla destinazione degli utili o alla copertura delle perdite;

- b) la nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la determinazione della remunerazione, anche in forma di gettoni di presenza, da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- e) l'approvazione dei programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- h) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma, in quest'ultimo caso, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.

L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulla proroga della durata della società, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri del liquidatore e comunque su ogni atto comportante modifiche alle norme statutarie o riservato alla sua competenza dalla legge.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e qualunque sia l'oggetto posto all'ordine del giorno, è valida, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentati all'assemblea ed aventi diritto di voto.

Quando si tratti di deliberare su sostanziali modifiche all'oggetto sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 22 - Diritto di voto e rappresentanza all'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti del capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, potranno essere attribuiti un numero di voti maggiore di uno, fino ad un massimo di cinque per ciascun socio, in relazione ed in proporzione all'ammontare dei conferimenti effettuati. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare la misura di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

L'attribuzione dei voti ai soci sovventori sarà comunque determinata con apposito regolamento interno da approvarsi ai sensi del successivo articolo 31.

Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio nelle assemblee ordinarie e sino ad un massimo di altri due soci nelle assemblee straordinarie.

Alle assemblee può sempre partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante di Confcooperative Udine - Associazione Cooperative Friulane.

Articolo 23 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

I verbali delle assemblee debbono essere redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 2375 del codice civile e quindi trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea di cui al punto numero 3 dell'articolo 2421 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure dal Vice Presidente ovvero, in loro assenza, dalla persona designata, a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti, dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzante, che può essere scelto anche tra i non soci, è deliberata a maggioranza degli aventi diritto di voto intervenuti. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: peralzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Consiglio Di Amministrazione

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti, previa determinazione del numero, dall'assemblea ordinaria.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ivi compresi i soci volontari, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli altri amministratori possono essere scelti tra le altre categorie di soci ed anche tra i non soci.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere, comunque, costituita da soci cooperatori.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'adozione di uno specifico regolamento assembleare approvato ai sensi del punto 6 dell'articolo 2364 del codice civile, potrà essere anche stabilita la modalità del voto per lista chiusa.

Nel caso in cui venisse adottata la modalità di voto per lista chiusa il regolamento dovrà prevedere procedure di presentazione delle liste volte a tutelare l'accessibilità alle stesse di tutti i soci nonché l'adeguata rappresentatività delle liste medesime in relazione alla compagine sociale.

Gli amministratori non hanno ordinariamente diritto a compenso, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. Spetta comunque loro il rimborso nelle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Laddove espressamente deliberato, ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuito un compenso, anche sotto forma di gettoni di presenza, da determinarsi con la deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.

Spetta invece al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare, a norma del terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile, il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, con carattere continuativo, in favore della cooperativa. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai Consiglieri di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio.

Il Consiglio può inoltre nominare un segretario, il quale può anche essere scelto di fuori dai suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre

costituita da amministratori nominati dalla assemblea tra i soci cooperatori. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea.

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dalla assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 25 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dal Comune ove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di tele-comunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-smettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto. In caso di parità di voti se gli amministratori votanti sono due la deliberazione si intende respinta mentre se gli amministratori sono più di due prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del codice civile, ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i e da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

La gestione della società cooperativa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione è quindi investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società eccettuato solamente ciò che la legge espressamente riserva alla competenza inderogabile della assemblea.

Articolo 26 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato ad inoltrare istanze in favore della società ed a riscuotere da pubbliche amministrazioni somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli rappresenta la società in giudizio, di fronte a terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado e stato di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le di lui mansioni spettano al/i Vice Presidente/i.

È inoltre attribuita alla competenza degli amministratori l'indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente al Presidente, e, ove previsto, disgiuntamente da quest'ultimo, abbiano la rappresentanza della società.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà delegare l'uso della firma sociale nonché la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge, ai direttori generali, ai dipendenti della cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima.

Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti

Articolo 27 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito soltanto qualora ciò sia reso obbligatorio dalla legge ovvero qualora la nomina sia comunque deliberata dall'assemblea ordinaria.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Ai membri del Collegio Sindacale spetta comunque il rimborso delle spese documentate sostenute in relazione al loro incarico.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 28 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della cooperativa, fin tanto che la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitata, salva diversa deliberazione dell'assemblea, dal Collegio Sindacale, se nominato, i cui componenti, in tal caso, devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per tale funzione.

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, la revisione legale dei conti della cooperativa, se obbligatoria per legge, è esercitata da un Revisore Legale o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore Legale o ad una società di revisione;

che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29 - Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla

Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione e destinazione patrimonio

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545 - duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del codice civile.

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso degli eventuali conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/1992;
- b) per l'eventuale rimanenza, al rimborso delle azioni sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 18, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 18;
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del socio, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 del codice civile nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/2001.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 5.

Articolo 32 - Penali ai soci inadempienti

Il socio inadempiente agli obblighi statuari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 31 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma e titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con delibera della Assemblea dei soci mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Articolo 33 - Clausole Mutualistiche

Come anche indicato nel precedente articolo 4 del presente statuto la cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile.

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede di assemblea straordinaria e solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 34 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle cooperative sociali e sulle società cooperative a mutualità prevalente rette con la disciplina delle società per azioni nonché, in quanto compatibili, le disposizioni sulle Imprese sociali.

F.to Paola Benini

F.to Anna Zaina Notaio - L.S.